



Ministero dell'Università e della Ricerca
Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari

Roma, 19/10/2026

Alla c.a.
del **Ministro dell'Università e della Ricerca (MUR)**
Sen. Anna Maria Bernini
gabinetto@pec.mur.gov.it

al **Segretario Generale del MUR**
Prof. Marco Mancini
segretariatogenerale@pec.mur.gov.it

della **Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università (CRUI)**
Prof. Laura Ramaciotti
segreteria.cruir@pec.it

del **Presidente del Consiglio Universitario Nazionale (CUN)**
Prof. Paolo Vincenzo Pedone
DGDSU.UfficioI@mur.gov.it

**Al Direzione generale della Direzione generale della didattica e del personale delle
istituzioni universitarie e delle istituzioni AFAM**
Dott. Gianluca Cerracchio
dgdidattica@pec.mur.gov.it

LORO SEDI

Oggetto: Rappresentanza autonoma dei dottorandi e delle dottorande e del personale precario della ricerca nei Senati Accademici.

Adunanza del 19 ottobre 2026.

PREMESSO CHE



Ministero dell'Università e della Ricerca
Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari

- il Senato accademico è uno dei principali organi di governo dell'università e interviene nelle decisioni fondamentali riguardanti la didattica, la ricerca, i servizi alla comunità accademica, la programmazione triennale, l'attivazione, la modifica o la soppressione di corsi, sedi e strutture, nonché nell'approvazione dei regolamenti di Ateneo e del codice etico;
- le decisioni assunte dal Senato accademico incidono direttamente sulle condizioni nelle quali i dottorandi e le dottorande svolgono le proprie attività di formazione e ricerca e sulle condizioni di lavoro del personale precario della ricerca;
- i dottorandi partecipano in modo strutturale alla vita scientifica e didattica degli Atenei, contribuendo alla produzione della ricerca, alle attività dei gruppi e dei laboratori, alla didattica e alla proiezione internazionale delle università;
- analogamente, le ricercatrici e i ricercatori post-doc e, più in generale, il personale non strutturato della ricerca contribuiscono in maniera essenziale alla progettazione e alla realizzazione delle attività scientifiche degli Atenei, pur operando spesso mediante rapporti a termine e in condizioni di precarietà professionale;
- la rilevanza del contributo offerto da queste componenti non trova oggi un riconoscimento uniforme nella composizione degli organi di governo universitari;

CONSIDERATO CHE

- l'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, prevede che il Senato accademico sia costituito su base elettiva e comprenda una rappresentanza degli studenti, ma non stabilisce espressamente la presenza di una rappresentanza dei dottorandi né del personale precario della ricerca; la disciplina vigente rimette pertanto agli statuti dei singoli Atenei la possibilità di riconoscere tali rappresentanze, producendo soluzioni profondamente differenti nel sistema universitario nazionale;
- secondo la mappatura effettuata da ADI – Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca in Italia, soltanto 1/3 degli Atenei prevedono la presenza di un rappresentante dei dottorandi nel Senato accademico;
- anche nei pochi Atenei nei quali tale rappresentanza è prevista, al rappresentante dei dottorandi è talvolta attribuito il compito di rappresentare contemporaneamente anche la componente post-doc, nonostante si tratti di categorie con condizioni giuridiche, percorsi,



Ministero dell'Università e della Ricerca
Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari

esigenze e interessi differenti;

- in numerosi Atenei né i dottorandi né le diverse figure precarie della ricerca dispongono di una propria rappresentanza nel Senato accademico e rimangono quindi prive della possibilità di concorrere direttamente alla formazione delle decisioni che riguardano la ricerca, la didattica e le loro condizioni di formazione e di lavoro;

RILEVATO CHE

- l'autonomia universitaria non può tradursi in una diseguale garanzia dei diritti di partecipazione democratica, né giustificare l'esclusione da ogni forma di rappresentanza di componenti essenziali della comunità accademica;
- la possibilità di partecipare agli organi di governo non può dipendere dall'Ateneo nel quale una persona svolge il proprio dottorato o la propria attività di ricerca;
- l'attuale frammentazione genera una disparità ingiustificata tra Atenei e tra persone che, pur trovandosi nella medesima condizione accademica o professionale, godono di diritti di rappresentanza diversi;
- la rappresentanza dei dottorandi non può essere ricondotta o assorbita nella rappresentanza studentesca, poiché il dottorato costituisce il livello più alto della formazione universitaria ed è caratterizzato da una prevalente attività di ricerca, da specifici obblighi e responsabilità, da un rapporto peculiare con l'Ateneo e da problematiche proprie relative, tra le altre, alla borsa, alla compatibilità delle attività, alla mobilità, alla maternità e paternità, alla sicurezza, alle attività didattiche e alle prospettive professionali;
- allo stesso modo, la rappresentanza del personale post-doc e precario della ricerca non può essere affidata né agli studenti né al personale docente e ricercatore strutturato, perché tale componente vive condizioni contrattuali, professionali e previdenziali specifiche e affronta direttamente i problemi derivanti dalla precarietà, dalla discontinuità dei rapporti e dall'incertezza delle prospettive di carriera;
- dottorandi e personale post-doc costituiscono due componenti distinte, portatrici di istanze non sovrapponibili, e devono pertanto disporre di rappresentanze autonome, elette separatamente dai rispettivi corpi elettorali;

TENUTO CONTO CHE



Ministero dell'Università e della Ricerca
Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari

- il quadro delle figure non strutturate della ricerca comprende oggi diverse tipologie di rapporto, tra cui contratti di ricerca, incarichi post-doc, incarichi di ricerca e rapporti instaurati sulla base delle discipline transitorie ancora applicabili;
- l'evoluzione delle forme contrattuali non deve determinare vuoti di rappresentanza né consentire l'esclusione di una parte del personale precario attraverso definizioni eccessivamente restrittive;
- l'effettività della rappresentanza richiede che i rappresentanti siano scelti democraticamente alle rispettive componenti, partecipino stabilmente alle sedute, ricevano tempestivamente la documentazione e dispongano del diritto di parola, proposta e voto sulle materie di competenza del Senato;

RITENUTO CHE

- un'università democratica debba assicurare la partecipazione di tutte le componenti che concorrono stabilmente alla sua attività istituzionale;
- la presenza negli organi di governo di chi vive direttamente le condizioni del dottorato e della ricerca precaria permetta di adottare decisioni più consapevoli, eque ed efficaci; · sia necessario definire a livello nazionale una garanzia minima e uniforme, senza impedire agli Atenei di prevedere forme di partecipazione ulteriori e più avanzate;

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI

- afferma che i dottorandi e il personale post-doc e precario della ricerca costituiscono componenti essenziali e autonome della comunità accademica;
- ritiene inaccettabile che, nella maggioranza degli Atenei italiani, tali componenti siano escluse dal principale organo collegiale competente in materia di didattica e ricerca;
- ribadisce che la rappresentanza dei dottorandi deve essere distinta da quella degli studenti e che la rappresentanza del personale post-doc e precario deve, a sua volta, essere distinta sia da quella dei dottorandi sia da quella del personale docente e ricercatore strutturato;

CHIEDE AL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA



Ministero dell'Università e della Ricerca
Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari

1. di promuovere con urgenza una modifica dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, affinché nella composizione del Senato accademico di ciascuna università sia obbligatoriamente assicurata:
 - a. la presenza di almeno un rappresentante dei dottorandi e delle dottorande di ricerca, eletto esclusivamente dagli iscritti ai corsi di dottorato dell'Ateneo;
 - b. la presenza di almeno un rappresentante del personale post-doc e delle altre figure non strutturate e a tempo determinato impegnate prevalentemente in attività di ricerca, eletto esclusivamente dagli appartenenti alla relativa componente;
2. di stabilire che le due rappresentanze siano autonome, non cumulabili e non possano essere attribuite alla medesima persona;
3. di chiarire espressamente che il rappresentante dei dottorandi non rientra nella quota riservata alla rappresentanza studentesca e non può sostituirla o ridurne la consistenza;
4. di chiarire che il rappresentante del personale post-doc e precario della ricerca non può essere computato come rappresentante del personale docente e ricercatore di ruolo;
5. di garantire a entrambi i rappresentanti la piena qualità di componenti del Senato accademico, con diritto di parola, proposta, accesso alla documentazione e voto, senza limitarne la partecipazione alle sole questioni ritenute direttamente attinenti alle rispettive categorie;
6. di adottare una definizione inclusiva della componente post-doc e precaria della ricerca, capace di ricomprendere, indipendentemente dalla denominazione del rapporto, i titolari di contratti di ricerca, incarichi post-doc, incarichi di ricerca, assegni ancora in essere, borse di ricerca e le ulteriori figure a termine impegnate prevalentemente in attività di ricerca, evitando che la successione delle diverse tipologie contrattuali produca esclusioni dal diritto di rappresentanza;
7. di prevedere procedure elettorali democratiche, trasparenti e accessibili, disciplinando l'elettorato attivo e passivo in modo da garantire la più ampia partecipazione delle rispettive componenti;
8. di prevedere che il mandato non decada automaticamente quando il rapporto dell'eletto giunga a scadenza durante il periodo di rappresentanza, consentendone la prosecuzione



Ministero dell'Università e della Ricerca
Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari

- per un congruo periodo transitorio o fino all'elezione del successore, così da evitare continui vuoti di rappresentanza dovuti alla breve durata dei rapporti;
9. di assicurare l'adeguamento degli statuti di tutte le università statali, non statali e telematiche legalmente riconosciute entro un termine definito, prevedendo poteri sostitutivi o altre misure idonee in caso di mancato adeguamento;
 10. di istituire presso il Ministero una rilevazione periodica e pubblica sulla presenza e sull'effettiva partecipazione dei rappresentanti dei dottorandi e del personale precario della ricerca negli organi di governo degli Atenei;
 11. di coinvolgere il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, il Consiglio Universitario Nazionale, la Conferenza dei rettori delle università italiane e le organizzazioni maggiormente rappresentative dei dottorandi e del personale precario della ricerca nella definizione dell'intervento normativo;
 12. nelle more della modifica legislativa, di rivolgere a tutti gli Atenei un atto di indirizzo affinché procedano volontariamente e senza ritardo all'adeguamento dei propri statuti, introducendo le due rappresentanze autonome secondo i principi indicati nella presente mozione;
 13. di riferire al Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, entro centoventi giorni dall'approvazione della presente mozione, sulle iniziative intraprese.

Il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari sottolinea che non può esservi partecipazione democratica alla vita universitaria quando coloro che svolgono una parte essenziale della ricerca sono esclusi dai luoghi nei quali se ne decidono indirizzi, regole e futuro.

Garantire in ogni Ateneo una rappresentanza autonoma dei dottorandi e una distinta rappresentanza del personale post-doc e precario della ricerca non costituisce una concessione, ma il riconoscimento del ruolo che queste componenti già esercitano quotidianamente nel funzionamento del sistema universitario italiano.

IL PRESIDENTE

Louise Bani